

Proposte ASSISTAL al disegno di legge 2401 - Conversione in legge del decreto-legge 130/2021 - contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale

ASSISTAL - Associazione Nazionale Costruttori di Impianti e dei Servizi di Efficienza Energetica (ESCo) e Facility Management - è l'Associazione imprenditoriale di categoria che rappresenta le imprese operanti nel settore dei servizi di Facility & Energy Management/Efficienza Energetica (ESCo) nonché le imprese specializzate nella progettazione, fornitura, installazione, gestione e manutenzione di impianti tecnologici.

ASSISTAL fa parte di Confindustria ed è firmataria del **Contratto di Lavoro dell'industria Metalmeccanica ed Installazione di Impianti**, ponendosi, sin dalla sua costituzione avvenuta nel 1946, quale legittimo e riconosciuto interlocutore in tutte le sedi istituzionali ove è chiamata a fornire il proprio contributo a favore della crescita e allo sviluppo complessivo del nostro Paese.

Ad ASSISTAL aderiscono circa 1200 imprese, con un fatturato medio annuo di circa 10 miliardi di euro, con circa 60.000 dipendenti; le imprese aderenti rappresentano oltre il 30% del mercato delle costruzioni e manutenzioni degli impianti tecnologici, nonché il 75% dell'offerta di Facility Management (servizi integrati agli edifici ed alle infrastrutture) ed il 90% della domanda pubblica di servizi energetici.

Per tale competenza stiamo monitorando con forte preoccupazione l'escalation congiunturale dei prezzi delle commodity energetiche che, sommata ai rincari dei prezzi dei materiali impiegati nelle opere edili ed impiantistiche, sta impattando seriamente sulla tenuta finanziaria delle imprese rischiando di compromettere la ripresa economica del nostro Paese.

Per mitigare il problema occorre innanzitutto un intervento correttivo sul decreto-legge 130/2021 che prevede "Misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale" per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2021.

1. Contratti Servizio energia e contratti EPC

Il decreto-legge 130/2021 prevede l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta al 5% per le somministrazioni di gas metano usato per combustione per gli usi civili ed industriali, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2021.

Tale previsione legislativa, che nasce dall'esigenza ed urgenza di introdurre misure di sostegno alle famiglie e ai soggetti in condizioni di fragilità economica e fisica mediante il contenimento dei costi delle bollette di gas, presenta tuttavia una formulazione incompleta che esclude tutte le forniture di gas naturale ricomprese nei Contratti Servizio Energia conformi al Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 115 e nei Contratti di rendimento energetico o di prestazione energetica (EPC) di cui al Decreto Legislativo 4 luglio 2014, n. 102.

Tali tipologie di contratto, come noto, sono indicate dalla vigente legislazione nazionale ed europea come uno strumento fondamentale per l'efficientamento energetico in ambito sia pubblico che privato in quanto disciplinano l'erogazione dei beni e servizi necessari a mantenere le condizioni di comfort negli edifici nel rispetto delle vigenti leggi in materia di uso razionale dell'energia, di sicurezza e di salvaguardia dell'ambiente, provvedendo nel contempo al miglioramento del processo di trasformazione e di utilizzo dell'energia.

Uno strumento contrattuale che si adatta a tutte le situazioni in cui c'è un utilizzo diffuso di energia (condomini, centri commerciali, grandi uffici, scuole, ospedali, aziende, stabilimenti industriali) e che, unitamente ai sistemi di incentivazione esistenti, sta favorendo la riqualificazione energetica in edilizia, compresa quella popolare (social housing) caratterizzata da sistemi maggiormente obsoleti e dalla mancanza di risorse economiche per intervenire.

Tali contratti garantiscono il raggiungimento di un livello di comfort energetico ed ambientale stabilito dal contraente nel rispetto dei limiti di legge prevedendo, in particolare, oltre all'implementazione di interventi di riqualificazione e di efficientamento energetico del sistema

edificio-impianto e alle attività di gestione, conduzione e manutenzione dello stesso, anche la stessa fornitura del vettore energetico.

Pertanto la norma necessita di un intervento correttivo che estenda l'aliquota IVA ridotta al 5% per la fornitura del gas e preveda per la fornitura di energia elettrica un calmieramento del prezzo mediante azzeramento degli oneri generali di sistema, anche ai committenti privati e pubblici che hanno sottoscritto un Contratto Servizio Energia o un contratto EPC onde evitare che questi restino assoggettati all'aliquota IVA del 22% o al pagamento per intero degli oneri generali di sistema.

A riguardo segnaliamo che se la misura dovesse essere prorogata al primo semestre del 2022 nella sua attuale formulazione, la bolletta energetica dei condomini che hanno sottoscritto un Contratto servizio energia subirebbe un aumento del 58-62% rispetto alla passata stagione termica determinando una significativa disparità di trattamento nei confronti degli utenti che acquistano direttamente il gas naturale.

Tutto ciò premesso, trasmettiamo le seguenti proposte emendative all'articolo 1, comma 2 e all'articolo 2, comma 1, dell'attuale testo normativo:

Proposta emendativa all'articolo 1 comma 2

All'articolo 1, comma 2 del Decreto Legge 27 settembre 2021, n. 130, dopo le parole "con potenza disponibile fino a 16,5 kW" sono inserite le seguenti: *"nonché alle somministrazioni di energia elettrica ricomprese in un Contratto Servizio Energia di cui all'art. 16, comma 4, del Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 115, o in un Contratto di rendimento energetico di cui all'allegato 8 del Decreto Legislativo 4 luglio 2014, n. 102"*.

Testo coordinato

2. Al fine di contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, ulteriormente rispetto a quanto disposto dal comma 1, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente provvede ad annullare, per il quarto trimestre 2021, le aliquote relative agli oneri generali di

sistema applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche, in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW *nonché alle somministrazioni di energia elettrica ricomprese in un Contratto Servizio Energia di cui all'art. 16, comma 4, del Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 115, o in un Contratto di rendimento energetico di cui all'allegato 8 del Decreto Legislativo 4 luglio 2014, n. 102*. A tal fine, sono trasferite alla Cassa per i servizi energetici e ambientali, entro il 15 dicembre 2021, ulteriori risorse pari a 800 milioni di euro.

Proposta emendativa all'articolo 2 comma 1

All'articolo 2, comma 1, del Decreto Legge 27 settembre 2021, n. 130, dopo le parole "decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504" sono inserite le seguenti: *"nonché le somministrazioni di energia termica prodotta con impianti alimentati a gas naturale nell'ambito di un Contratto Servizio Energia di cui all'art. 16, comma 4, del Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 115, o di un Contratto di rendimento energetico di cui all'allegato 8 del Decreto Legislativo 4 luglio 2014, n. 102"*.

Testo coordinato

1. In deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le somministrazioni di gas metano usato per combustione per gli usi civili e industriali di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, *nonché le somministrazioni di energia termica prodotta con impianti alimentati a gas naturale nell'ambito di un Contratto Servizio Energia di cui all'art. 16, comma 4, del Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 115, o di un Contratto di rendimento energetico di cui all'allegato 8 del Decreto Legislativo 4 luglio 2014, n. 102*, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2021, sono assoggettate all'aliquota IVA del 5 per cento. Qualora le somministrazioni di cui al primo periodo siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, l'aliquota IVA del 5 per cento si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2021.

2. Criteri di indicizzazione delle forniture energetiche

Nei contratti pluriennali gli importi delle prestazioni eseguite sono indicizzati per tener conto della dinamica dei prezzi registrata in un dato arco temporale, con beneficio per entrambi i contraenti, al fine non alterare il sinallagma contrattuale inizialmente esistente tra le parti.

Accade abbastanza di frequente che nella revisione periodica dei prezzi di un contratto, che ha per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti e la prestazione di servizi energetici, venga adottato un solo indice come il FOI categoria "04 – abitazione, acqua e combustibili" all'interno del quale, secondo la struttura di ponderazione determinata dall'ISTAT per il 2021, i pesi percentuali dell'energia elettrica e del gas sono rispettivamente del 19% e 18,8%.

Pertanto al fine di poter tener conto delle reali oscillazioni di prezzo che riguardano queste commodity energetiche, laddove si verificano variazioni molto significative, sarebbe necessario che la componente del contratto interessata da tali variazioni venga revisionata secondo criteri più aderenti alla sua concreta realtà effettuale.

Tutto ciò premesso, proponiamo l'aggiunta del seguente articolo 2-bis all'attuale testo normativo:

Proposta emendativa

Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:

"Art. 2-bis. (Criteri di indicizzazione delle forniture energetiche) – Nei contratti che hanno per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti e la prestazione di servizi energetici e che prevedono un solo indice per la revisione prezzi, nei casi di variazioni significative, in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento, la componente interessata da tale variazione è revisionata secondo criteri più aderenti all'effettivo andamento del mercato.